

“


Titolo V: Disposizioni in materia
di lavoro sportivo

Art. 28 Rapporto di lavoro
sportivo nell'area del
dilettantismo



FEDERAZIONE
ITALIANA
SCHERMA

Disposizioni in materia di lavoro sportivo




La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport (art. 25)

I lavoratori hanno diritto che siano assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria (art. 38 Costituzione)

(Tutele non garantite dalle prestazioni autonome occasionali, poiché estranee alla propria attività lavorativa e per questo escluse da tutela previdenziale)

Disposizioni in materia di lavoro sportivo




Sentenze Cassazione – Sezione lavoro

A fine 2021 e inizio 2022 sono state emesse quasi 40 sentenze, le cui conclusioni si possono così riassumere:

i compensi sportivi dilettantistici di cui all'articolo 67, comma 1, lett. m), TUIR non possono essere riconosciuti in presenza di una attività sportiva dilettantistica svolta dietro corrispettivo, abituale anche se non esclusiva, non in ragione del vincolo associativo, ma di un distinto obbligo personale

Disposizioni in materia di lavoro sportivo




LAVORATORI SPORTIVI (ART. 25)

E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo

e ogni tesserato che svolge mansioni necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva sulla base dei regolamenti federali verso corrispettivo

con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale

Disposizioni in materia di lavoro sportivo




VOLONTARI (ART. 29)

I volontari mettono gratuitamente a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, partecipando all'attività sportiva, alla formazione, alla didattica o alla preparazione degli atleti in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto.

Le prestazioni dei volontari non sono remunerate in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, salvo soltanto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto e alloggio fuori dal territorio comunale di residenza (che non concorrono a formare il reddito del percipiente)

Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile

Disposizioni in materia di lavoro sportivo




TIPOLOGIE DI RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO: DIPENDENTI E AUTONOMI (ART.25)

L'attività di lavoro sportivo può svolgersi nella forma di un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, anche nella forma delle collaborazioni coordinate e continuative, ricorrendone i presupposti

Gli accordi collettivi firmati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori sportivi possono individuare indici utili alla certificazione dei contratti di lavoro sportivo

La riforma introduce comunque due presunzioni legali

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



PRESUNZIONE LEGALE DI SUBORDINAZIONE NELL'AREA DEL PROFESSIONISMO (ART.27)

Nell'area del professionismo, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività continuativa e principale o prevalente si presume dipendente, salvo:

- prestazioni fino a 8 ore a settimana o 5 giorni al mese o 30 l'anno
- singole manifestazioni (anche collegate in un breve periodo di tempo)
- assenza di vincoli di presenza (neppure preparazione o allenamento)

In ogni caso dipendenti, collaboratori e professionisti sono ugualmente iscritti all'INPS, fondo lavoratori sportivi (ex ENPALS), senza distinzioni (art. 35)

Disposizioni in materia di lavoro sportivo


PRESUNZIONE LEGALE DI AUTONOMIA NELL'AREA DEL DILETTANTISMO (ART.28)

Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando:

- non supera le 18 ore settimanali, escluse le manifestazioni sportive
- le prestazioni sono coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti federali

In ogni caso, esenzione fiscale fino a 15000 per collaborazioni amministrativo gestionali indipendentemente dalla tipologia contrattuale (art. 37, c.4)

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



AREA DEL DILETTANTISMO comprende le associazioni e le società, inclusi gli enti del terzo settore, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria, senza fini di lucro (art. 8)

- Riconosciute a fini sportivi dalle Federazioni sportive, DSA e EPS
- Iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche per il riconoscimento della normativa e dei benefici e contributi pubblici che ne derivano (art. 10 e art. 2, lett. gg)

AREA DEL PROFESSIONISMO comprende le società che svolgono attività sportiva con fini di lucro, riconosciute da Federazioni sportive, DSA e EPS

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

FACILITAZIONI PER LAVORO SPORTIVO DIPENDENTE (ART. 26)

Viene esclusa l'applicazione delle norme comuni in materia di:

- riprese audiovisive e accertamenti sanitari sui lavoratori
- contratti a termine e licenziamenti (salvo discriminazioni)
- sanzioni disciplinari derivanti dai regolamenti sportivi
- Possibili clausole per la risoluzione arbitrale delle vertenze di lavoro
- Possibile apprendistato a termine, già dai 15 anni (art. 30)
- Minori: responsabile della tutela contro abusi sui minori (art. 33, c.6-7)
- Vietati patti di non concorrenza o limitativi della libertà professionale
- Approvazione federazione contratti professionisti (art. 27)

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

FACILITAZIONI PER LE COLLABORAZIONI IN AREA DILETTANTISTICA (ART. 28, 35 e 36)

- Comunicazione al Centro per l'impiego semplificata tramite il Registro (*anche dipendenti*). Non dovuta per collaborazioni esenti fino a €. 5000
- Libro unico del lavoro, prospetto paga e denuncia mensile INPS semplificati tramite il Registro. Prospetto paga solo oltre €. 15000
- Contribuzione alla gestione separata autonomi INPS (non ex ENPALS) solo sulla parte eccedente €. 5000 (art. 35, c.8-bis). Aliquote: 24%-25%+
- Tassazione IRPEF solo sulla parte eccedente €. 15000 (art. 36, c. 6)
- Fino al 2027 Imponibile INPS ridotto al 50% (art. 35, c. 8-ter)
- Esclusi recuperi contributivi per il passato (art. 35, c. 8-quater)

(decreti ministeriali attuativi previsti entro il 1 aprile 2023)

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

FACILITAZIONI PER LE COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO GESTIONALI IN AREA DILETTANTISTICA E PER LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, DSA, EPS (ART. 37)

- Contribuzione alla gestione separata autonomi INPS (non ex ENPALS) solo sulla parte eccedente €. 5000 (art. 35, c.8-bis). Aliquote: 24%-25%+
- Tassazione IRPEF solo sulla parte eccedente €. 15000 (art. 36, c. 6) *indipendentemente dalla tipologia contrattuale* (ART. 37, c. 4)
- Fino al 2027 Imponibile INPS ridotto al 50% (art. 35, c. 8-ter)

NON APPLICABILI:

- Comunicazione al Centro per l'impiego semplificata tramite il Registro Non dovuta per collaborazioni esenti fino a €. 5000
- Libro unico del lavoro, prospetto paga e denuncia mensile INPS semplificati tramite il Registro. Prospetto paga solo oltre €. 15000

Disposizioni in materia di lavoro sportivo


SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI SPORTIVI (ART. 33, 34 e 35)

Le disposizioni per la sicurezza sul lavoro si applicano in quanto compatibili con l'attività sportiva (es. DVR, emergenza, primo soccorso, formazione);
Sorveglianza sanitaria del medico competente eventuale per altre mansioni;
Visite mediche sportive, per l'idoneità all'attività sportiva (art. 33, c.1)

Ai lavoratori sportivi si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le norme sui rapporti di lavoro, anche di carattere tributario e previdenziale INPS e INAIL (art. 25, c. 5) comprese le assicurazioni sociali obbligatorie per :

- Invalidità, vecchiaia, superstiti (IVS)
- Malattia e infortunio (salva l'assicurazione obbligatoria dell'attività sportiva)
- Genitorialità e assegno per il nucleo familiare
- Disoccupazione

Disposizioni in materia di lavoro sportivo



DIPENDENTI PUBBLICI (ART. 25)

Possono prestare la propria attività nell'ambito delle asd/ssd purchè:

- fuori dall'orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio,
- come volontari, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza
- come collaboratori remunerati, previa autorizzazione dell'amministrazione
- si applica la disciplina delle collaborazioni sportive